

AREA RISORSE UMANE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. n. 0020170
del 20/03/2015

Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e
Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
All'Ufficio del Rettore
-Segreteria particolare del Rettore
-Segreteria tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
-Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
-Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale
Agli Uffici della Sicurezza
-Ufficio Prevenzione e Protezione
-Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio esperto qualificato
- Ufficio amministrativo per la sicurezza
- Laboratorio chimico per la sicurezza
Alla Direzione Generale
-Segreteria particolare
-Segreteria tecnica
Al Project Manager
Al Responsabile Ufficio Organi Collegiali
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori
Ai Direttori:
Area affari istituzionali
Area affari legali
Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Area patrimonio e servizi economici

Sapienza Università di Roma
Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e collaborazioni esterne
Settore Collaborazioni Esterne
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5, 00199 Roma
T (+39) 06 49912186 F (+39) 06 49912129
Settorecollaborazioniesterne@uniroma1.it



Area gestione edilizia
Area organizzazione e sviluppo
Area supporto alla ricerca
Area offerta formativa e diritto allo studio
Area servizi agli studenti
Area per l'internazionalizzazione
Area supporto strategico e Comunicazione
Centro InfoSapienza
Al Responsabile Ufficio Supporto Strategico e Programmazione
Al Responsabile Ufficio Comunicazione
Al Direttore del Centro Stampa d'Ateneo
Al Direttore del CeRSITeS

LORO SEDI

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali” a soggetti in quiescenza

L'art. 5, comma 9 del DL n. 95 del 2012 prevede: **“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ...di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”**

A tal riguardo il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 6/2014 del 4.12.2014, prot. n. 0068800, con l'intento di fornire indicazioni sull'interpretazione della normativa in esame.

La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto (**25 giugno 2014**) intendendosi quale data, ai fini del divieto in esame, quella della nomina o conferimento dell'incarico, indipendentemente da adempimenti successivi quali ad esempio eventuali atti di controllo.

Per quanto riguarda le fattispecie oggetto del divieto vale il principio di stretta interpretazione, essendo esclusa l'interpretazione estensiva o analogica.

Gli incarichi vietati sono, pertanto, esclusivamente quelli espressamente previsti: **incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti controllati.**



Al fine di semplificarne l'applicazione si ritiene utile, pertanto, fornire alcune indicazioni in merito alle fattispecie contrattuali vietate e quelle consentite dalla normativa in questione in ambito universitario.

Incarichi vietati:

- **Incarichi di studio e consulenza:** rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
In particolare gli incarichi di studio devono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che ne determinano il contenuto in un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione il cui requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale e nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Le consulenze si sostanziano in richieste di pareri ad esperti.
- **Incarichi dirigenziali o direttivi:** tra gli incarichi dirigenziali vietati sono compresi quelli di cui all'art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e disposizioni analoghe, anche relativi a incarichi in strutture tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, nonché gli incarichi direttivi, intendendosi per tali quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane, ad es. Direttore di Area;
- **Cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti controllati** rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelli di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione.

Incarichi consentiti

- **Incarichi professionali diversi da quelli relativi a studio e consulenza** quali ad es. incarichi inerenti attività legale o sanitaria. Tra gli stessi vanno quindi compresi quelli conferiti per il patrocinio legale dell'Ateneo; gli incarichi di Medico competente, specialista, operatore sanitario, ecc. attivati presso il Centro di Medicina occupazionale;
- **Componente di commissioni di concorso:** l'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando per i concorsi riguardanti il personale tecnico-amministrativo (art. 9, comma 4 del DPR 487/1994) e ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età (art. 1, comma 8 bis del DL 180/2008);
- **Componente/Presidente di Commissione per l'espletamento di gare;**
- **Partecipazione a organi collegiali consultivi;**
- **Partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici e tecnici** anche in qualità di Presidente;
- **Incarichi in organi di controllo quali collegi sindacali e collegi dei revisori dei conti;**



- **Contratti aventi ad oggetto attività di ricerca**, inclusa la responsabilità di programmi di ricerca. Tali incarichi non possono però essere conferiti per l'attribuzione ai soggetti di direzioni di strutture stabili quali ad esempio i laboratori.
Tra gli incarichi consentiti rientrano quelli conferiti per il completamento dell'attività di ricerca in corso al momento del pensionamento, anche nel caso di pensionamento anticipato (Delibera n. 375/14 del Senato Accademico del 23.9.2014 e n. 237/14 del Consiglio di Amministrazione del 30.9.2014).
- **Contratti di insegnamento** conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, inclusi quelli attribuiti a docenti in quiescenza per effetto dell'esodo incentivato secondo le condizioni disciplinate dal Regolamento per l'incentivazione del personale docente di Ateneo.
In particolare per gli incarichi di docenza l'impegno didattico deve essere definito con precisione e il compenso deve essere commisurato all'attività didattica effettivamente svolta.

Incarichi gratuiti

La norma in esame prevede un'eccezione ai divieti da essa previsti, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

L'espressione "incarichi e collaborazioni" corrisponde alle varie ipotesi considerate nei divieti sopra evidenziati.

Pertanto potranno essere attribuiti al personale collocato in quiescenza quegli incarichi che, pur rientrando in base al loro contenuto tra le fattispecie vietate, vengano conferiti a titolo gratuito e rispettino entrambe le condizioni stabilite dalla norma relative alla durata massima e al rimborso delle spese.

Tale disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano conferiti a titolo gratuito, valendo anche per essi le nuove disposizioni.

Con i migliori saluti

F.TO IL RETTORE